

**Riferimento: richiesta di parere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 2018, prot. n. 60 del 22 agosto 2022, avanzata dai Presidenti dei Gruppi consiliari di opposizione del Consiglio Regionale della Campania**

In relazione al richiesto parere va premesso quanto segue.

I signori Presidenti di cui all'oggetto richiedono alla Consulta se il Piano di eradicazione della brucellosi bufalina, approvato con delibera della Giunta regionale n. 104 dell'otto marzo c.a. ed in corso di attuazione, debba essere deliberato ed approvato dal Consiglio regionale, nonché se il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 27 maggio, di nomina del Commissario straordinario per l'attuazione del Piano, debba essere soggetto al gradimento previsto dall'art. 48 dello Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 76, comma 4 e dall'art. 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale: più in particolare, richiedono alla Consulta di voler precisare, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, se la citata delibera n. 104 ed il citato decreto n. 72 possano essere considerati legittimi, attesa la mancata approvazione da parte del Consiglio regionale e da parte delle competenti Commissioni consiliari.

La richiesta di parere, datata 22 agosto, è pervenuta alla Consulta il 24 agosto, provocando la successiva riunione dell'Organismo statutario in data 25 agosto.

La Consulta, ai fini della più rapida definizione della questione, ha disposta istruttoria, richiedendo, in data 30 agosto, a tutti gli uffici competenti documentazione e relazioni illustrative, istruttoria regolarmente espletata.

Riunitasi in data 7/9/2022, veniva disposta ulteriore richiesta istruttoria ai competenti uffici della Giunta regionale, nonché si accoglieva l'istanza di audizione della Consigliere regionale Maria Muscarà, che chiedeva rinvio per ragioni di impedimento personale.

Perveniva inoltre alla Consulta, in data 7/9/2022, nota a firma dell'avv. Antonio Sasso e altri, difensori di alcuni imprenditori del settore.

In data 14/9/2022 perveniva nota a firma del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale contenente riscontro a richiesta di elementi istruttori da parte della Consulta.

In data 27/9/2022, la Consulta si riuniva per ascoltare il Consigliere Maria Muscarà che aveva precedentemente chiesto di essere ricevuta in audizione. Nella occasione il Consigliere esprimeva le ragioni alla base della sua richiesta come raccolte nel verbale della medesima seduta.

° ° °

In fatto, va precisato che a seguito delle risultanze della Conferenza dei Capigruppo consiliari del 22/4/2022, il Piano d'intervento e contrasto della brucellosi bufalina veniva, in data 26/4/2022, assegnato alla quinta ed ottava Commissione consiliare permanente, per l'esame congiunto, con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale On. Le Gennaro Oliviero.

Il Decreto presidenziale n. 72 del 27/5/2022 veniva assegnato alla Commissione consiliare permanente per il gradimento in data 18/6/2022.

Le Commissioni consiliari, chiamate all'esame della delibera di Giunta regionale n. 104/2022, davano impulso all'istruttoria con audizioni, ed in data 12 luglio hanno infine stabilito di rinviare l'esame ed aggiornarsi ad altra data.

### Considerata

La richiesta pervenuta alla Consulta è ammissibile, in quanto avanzata da soggetti legittimati, ed avente come oggetto l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari al fine di valutarne gli effetti sulla delibera 104/2022 della Giunta regionale.

Non costituisce limite invalicabile all'esame della Consulta l'indicazione del riferimento alle norme statutarie presunte violate da parte degli istanti, poiché è proprio di Organi aventi competenza di interpretazione statutaria a partire dal dato normativo indicato ed esaminare la questione ad essa posta alla luce della complessiva normativa statutaria e delle *rationes* che la ispirano.

Inoltre, dai fatti esposti, incontrovertibilmente risultanti dalla documentazione inviata alla Consulta, consegue che pacificamente sia stata ritenuta la competenza del Consiglio, si vedrà poi a che titolo, e che il relativo procedimento, rivolto all'esame del provvedimento, abbia avuto impulso.

La questione in diritto concerne il problema di definire se gli effetti giuridici del provvedimento di Giunta regionale 104/22, tenendo conto della sua natura urgente ed emergenziale, e del suo contenuto, possano ritenersi giuridicamente legittimi, pur essendo il Piano di intervento stato approvato dalla sola Giunta.

In merito alle questioni poste, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Maurizio Borgo, con nota del 14 settembre ha evidenziato quanto segue: la competenza della Giunta regionale all'approvazione del Piano di eradicazione è stabilita dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del

1/2/2005, che prevede che la Giunta, d'intesa con il Ministero della Salute e in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento e che, in coerenza con l'indicata disposizione, l'art. 36 della legge regionale n. 5 del 29/6/2021, a sua volta, stabilisce che la Giunta regionale approva le linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino.

Inoltre, sempre ad avviso della citata nota, l'assunto dei Presidenti dei Gruppi consiliari, per i quali l'adozione del programma si sarebbe dovuta disporre da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto regionale, risulta destituito di fondamento in quanto il menzionato articolo 26, al primo comma, dispone che il Consiglio regionale rappresenta la comunità della regione, determina l'indirizzo politico generale, esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge.

Neppure, sempre seguendo la citata nota, la competenza consiliare all'approvazione del programma si può fondare sull'art. 26 quarto comma, lett. f), dello Statuto atteso che la relativa disposizione attribuisce al Consiglio regionale esclusivamente la valutazione degli effetti dei programmi d'intervento che siano stati deliberati con legge regionale.

Dunque, in conclusione, la trasmissione della delibera di Giunta regionale 104/2022 sarebbe avvenuta ai soli fini informativi.

L'assunto della Giunta regionale va coniugato con il complesso delle norme che disciplinano il delicato equilibrio tra organo consiliare e Giunta, questione delicata per i risvolti di carattere economici e sociali che ne discendono.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello Statuto, il Consiglio regionale esprime la centralità politica ed istituzionale della Regione.

I gruppi politici che lo compongono esprimono detta centralità, in quanto manifestazione dei partiti e delle correnti politiche che hanno ottenuto suffragi nel territorio della regione.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, i gruppi concorrono all'espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio regionale e in particolare alla predisposizione degli atti di indirizzo e controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società regionale il che ne giustifica la loro natura di organi del Consiglio.

In tale accezione, i gruppi interpretano ed esprimono le esigenze dei territori, formulando proposte per la soluzione delle problematiche di particolare rilevanza.

Inoltre, l'art. 26, comma 1, dello Statuto, sancisce che il Consiglio esercita le funzioni di controllo sull'attività amministrativa regionale, nonché di vigilanza sui servizi regionali prestati sul territorio, ai sensi del successivo comma 4, lett. p).

Infine, l'art. 50 dello Statuto, al comma 1, stabilisce che la Giunta regionale esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.

Dal combinato disposto di dette norme appare indiscutibile la competenza del Consiglio regionale alla valutazione quantomeno degli effetti del programma di eradicazione della brucellosi.

Tuttavia, altra considerazione è possibile articolare alla luce dell'ordinanza 8071/2022 della sezione V del Consiglio di Stato, resa ad altri fini e nel contesto decisionale di altra natura rispetto alla questione che ci occupa, in cui tuttavia viene sollevata la questione di incostituzionalità di alcune norme contenute in una legge regionale di delegificazione perché priva dell'indicazione dei criteri generali di esercizio.

Se la legge regionale citata n. 3/2005 dovesse intendersi legge di delegificazione, è certo che apparirebbe generico il riferimento all'intesa con il Ministero della Salute e in conformità degli indirizzi dell'Unione Europea, senza specifici criteri direzionali con riferimento alla concreta situazione locale e territoriale, in quanto dall'esame in fatto del piano emergono elementi ampi di determinazione dell'azione regionale, che probabilmente eccederebbero la mera nozione di linee guida.

Per quanto concerne gli effetti del provvedimento n. 72 del 27/5/2022, va precisato che esso è stato portato all'attenzione della Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento in data 18/6/2022 e che, conseguentemente, appare decorso il termine di giorni trenta dalla richiesta con la formazione del gradimento in senso positivo, espresso per silenzio, come precisato dall'art. 48 dello Statuto, sia pure con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 76 comma 4 e dall'art. 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale, a meno che non risultino adottati atti istruttori interruttivi del decorso del detto termine.

Alla luce delle dedotte argomentazioni in fatto ed in diritto, la Consulta ritiene che la delibera della Giunta regionale della Campania n. 104 del 2022 appaia legittima sul piano della competenza e legittimi i suoi effetti, ovviamente fatto salvo poi l'esame di merito delle singole disposizioni contenute in detta delibera, questione che esula dalla domanda posta all'esame della Consulta.

Del pari la competenza consiliare alla valutazione degli effetti del provvedimento sul territorio regionale e conseguente controllo, attesa la complessità delle disposizioni eccedenti la più ampia considerazione del concetto di linee guida, appare non discutibile, alla luce delle norme statutarie, e in linea con il principio di leale collaborazione tra organi costituzionalmente imposto.

I modi in cui si realizzano verifica e controllo del Piano, come approvato dalla Giunta regionale, sono ovviamente affidati alla discrezionalità del Consiglio regionale di determinare tempi e sedi del procedimento, anche nelle forme accelerative previste dal Regolamento.

°°°

La Consulta resta a disposizione per qualsivoglia eventuale ulteriore chiarimento dovesse ancora necessitare in ordine al sopra licenziato parere.

Napoli, lì 30/9/2022

F.to Prof. Avv. Alfonso Furgiuele (Presidente)

F.to Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito (componente - vicePresidente)

F.to Prof. Avv. Antonio Palma (componente - relatore)

F.to Avv. Adolfo Russo (componente - relatore)

F.to Avv. Domenico Santonastaso (componente)